



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

n. 7/17 r.a.c.c.

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Francesco Pendeggia, rileva quanto segue.

Francesco Pendeggia ha presentato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista avente i requisiti di legge nominato dal presidente del tribunale, OCC che ha depositato la relazione prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

La proposta di accordo promana da un soggetto persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di perdurante squilibrio tra il suo patrimonio, nella parte prontamente liquidabile, e le obbligazioni contratte, il che determina la compresenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo e di quello oggettivo della procedura concorsuale degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In assenza di alcuna capacità patrimoniale e finanziaria del soggetto sovraindebitato, che non ha la titolarità di alcun bene e ha un reddito di euro 2.000,00 nette mensili appena sufficiente in relazione ai bisogni di vita suoi personali e dei componenti della sua famiglia, la proposta è imperniata sulla erogazione della complessiva somma di euro 159.600,00 da parte di Angelo Pendeggia e Anna De Muro, genitori del sovraindebitato.

La somma di euro 130.000,00 verrà versata in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'omologazione della proposta di accordo, la somma di euro 29.600,00 in ventiquattro rate mensili di euro 1.233,00 ciascuna, con la prima rata da effettuarsi entro il 31 del mese successivo al pagamento della somma di euro 130.000,00 e le successive ventitrè entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Sono stati depositato tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dalla autocertificazione della composizione nel nucleo familiare.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

La proposta è stata infine sottoscritta anche dai soggetti da cui dovranno provenire le risorse esterne sulle quali piano e proposta sono imperniati.

Per queste ragioni;

letto l'art. 10 l. n. 3/12 come modificata dalla l. n. 221/12;

dispone

1)la convocazione del debitore avanti a sé, giudice delegato alla procedura, per l'udienza del giorno **6.6.17, ore 10,00**;

2)che la proposta di piano ed il presente decreto vengano **comunicati**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 **entro il 24.4.17**, con avvertimento che i creditori destinatari della comunicazione potranno far pervenire, con telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec all'OCC dichiarazione sottoscritta del proprio consenso, o dissenso, **entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla suindicata udienza di omologazione, con l'avvertimento che in mancanza si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta del debitore nei termini in cui è stata loro comunicata**;

3)la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo;

4)la trascrizione del presente decreto, a cura dell'OCC, alle competenti Conservatoria dei registri immobiliari e Agenzia del territorio;

5)che sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

6)si riserva di verificare in sede di udienza di omologazione l'avvenuta presentazione da parte dell'OCC all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali della documentazione di cui all'art. 9, comma 1 l. n. 3/12.

Si comunichi al proponente e all'OCC dr. Mario Papalia.

Bergamo, 11.4.17

Il giudice delegato
Mauro Vitiello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 APR 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrucci)